



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Alle Direzioni Generali dell'Amministrazione
Centrale

Al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

Al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali

OGGETTO: Legge 19 maggio 2022, n. 52 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si fa seguito all'allegata nota prot. n. 34272 del 20.05.2022, con la quale questa Direzione ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alle attività di sorveglianza sanitaria eccezionale, disposte dal DL 24 marzo 2022, n.24, ora convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52, “*recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”.

Si riportano, di seguito, le principali novità:

Lavoratori fragili

- Il comma 1 bis dell'art. 10 proroga, al 30 giugno 2022, le tutele per i lavoratori affetti dalle patologie e nelle condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute (D.M. 4 febbraio 2022), adottato sulla base della normativa attualmente in vigore. In particolare, per tali categorie di lavoratori, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il periodo di assenza da servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto;
- Il comma 1 ter del medesimo articolo proroga, al 30 giugno 2022, in virtù del rinvio ai soggetti di cui all'art. 26, comma 2-bis, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, le misure in materia di lavoro agile per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante determinate condizioni di rischio (immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ecc.).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Ufficio IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio

- Il comma 2 dell'art. 10 proroga, al 31 luglio 2022, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria dei dipendenti più esposti a rischio di contagio. In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in ragione dell'età o di condizioni di rischio. Le suddette disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Pertanto, in sede di conversione, si ritiene sostanzialmente prorogato il sistema di tutele previste per le categorie dei lavoratori c.d. fragili, adibiti ad attività che debbano essere svolte o meno in modalità agile.

I dirigenti responsabili degli uffici, ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla misura e alle modalità di concessione dello smart-working per i lavoratori c.d. fragili, anche tenendo conto degli elementi indicati nella Circolare sopracitata, potranno stabilire che la prestazione lavorativa dei lavoratori c.d. fragili, in possesso della certificazione del medico competente sia svolta, di norma, in modalità agile su 5 giorni lavorativi fino al 30 giugno p.v..

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza